


Comune di Ponza

N. 0005196 04/06/2018

**COMUNE DI PONZA**

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Del 18.05.2018	Oggetto: Monetizzazione di standard urbanistici non reperibili – deliberazioni del consiglio comunale n. 23 del 25/06/2014 e n. 16 del 13.05.2016 – presa d'atto della deliberazione della G.R. Lazio n. 371 del 5/07/2016 - Determinazioni.
---------------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di Maggio, alle ore 12:00 e seguenti, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Francesco Ferraiuolo	X	
Consiglieri	Di Fazio Gennaro	X	
	Mazzella Giuseppe	X	
	Marcone Carlo	X	
	Nocerino Michele	X	
	La Torraca Eva	X	
	Aversano Fabio	X	
	De Martino Gianluca	X	
	Califano Gelsomina Maria	X	
	Vigorelli Pier Lombardo	X	
	Ambrosino Francesco	X	
	Feola Giuseppe	X	
	Sandolo Maria Claudia	X	
	Totale Presenti		13

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta. Il Presidente, Prof. Francesco Ferraiuolo, nella sua qualità di Sindaco, verificato la presenza del numero legale, passa ad illustrare l'argomento in oggetto.

Ventura
alla delibera
18/5



1. Illustra la proposta il Sindaco che introduce l'argomento e passa la parola all'Arch. [illegible] che legge la proposta di delibera.
2. Il Consigliere Sandolo cita l'art.26, comma 2 del Reg di Consiglio Comunale dicendo che l'oggetto della delibera non è consono al dettato di tale articolo del regolamento comunale.
3. Interviene il consigliere comunale Feola che legge a nome di tutti i consiglieri comunali di minoranza la nota allegata (all. A).
4. Interviene il consigliere comunale Vigorelli dicendo: "Noi solleviamo delle pregiudiziali e voi senza discuterle passate alla votazione" chiede di verbalizzare che l'opposizione non parteciperà alla votazione, conclude dicendo che adiranno in merito le autorità competenti e fa specie che il segretario comunale, garante della legalità degli atti, non è intervenuto. A questo punto i consiglieri di minoranza escono dall'aula.
5. Non si registrano altri interventi ed il Sindaco mette la proposta a votazione.

Votazione: Presenti 9, favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 0



oggetto:

monetizzazione di standard urbanistici non reperibili - deliberazioni del Consiglio Comunale n. 23 del 25.06.2014 e n. 16 del 13.05.2016 – presa d'atto della deliberazione della G.R. Lazio n. 371 del 05.07.2016 – determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse:

- che con deliberazione n. 23 del 25.06.2014 il Consiglio Comunale ha adottato una variante alle norme tecniche del vigente PRG per l'inserimento dell'art. 14 bis inerente la monetizzazione di standard urbanistici non reperiti;
- che le motivazioni addotte dal Consiglio Comunale sottendenti la necessità di consentire la monetizzazione in luogo della cessione delle aree per standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/1968, sono meglio specificate in premessa della predetta deliberazione;
- che, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 1150/1942, esperite le procedure di pubblicizzazione della variante come sopra adottata, con nota in data 22.10.2014 prot. 9389 l'atto deliberativo di cui sopra, unitamente alla documentazione di rito, è stato trasmesso alla competente Area Regionale per l'approvazione di competenza Regionale;
- che con nota in data 01.08.2016, prot. 105222 la Direzione regionale territorio, Urbanistica e mobilità, in attuazione di quanto disposto con deliberazione della G.R. Lazio n. 371 del 05.07.2016, ha restituito, per rielaborazione, la suddetta deliberazione del C.C. n. 23/2014;
- che, nel contempo, con deliberazione n. 16 del 13.05.2016 il Consiglio Comunale ha approvato un regolamento per la monetizzazione degli standard urbanistici definendo le modalità di calcolo degli stessi;

vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 371/2016 ad oggetto "*Comune di Ponzà (LT). Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale riguardante l'inserimento dell'art. 14 bis "monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti". deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.06.2014. Restituzione per rielaborazione*" con la quale, appunto, ha determinato la restituzione al Comune della variante sul presupposto della condivisione del voto del Comitato Regionale per il Territorio n. 228/2 reso nell'adunanza del 03.12.2015;

Visto il voto n. 228/2 del Comitato Regionale per il Territorio reso nell'adunanza in data 03.12.2015 ai sensi dell'art. 16 della L.R. 22.12.1999 n. 38, che ha proposto la restituzione della variante normativa siccome adottata;

Considerato, relativamente alla variante alle N.T.A.:

- che le motivazioni addotte a sostegno del predetto voto dal Comitato Regionale per il Territorio non consentono, allo stato, di assumere ulteriori e diverse determinazioni in merito alla possibilità di concedere la monetizzazione di standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 in luogo della loro cessione;
- che, stante quanto già riferito in premessa della deliberazione C.C. n. 23/2014, la compromissione del territorio e delle previsioni del vigente PRG dovute anche

all'azione dello spontaneismo edilizio non può costituire motivo per autorizzare ulteriore compromissione della previsione del corretto assetto del territorio, con particolare riferimento alle zone ove è consentita l'edificazione;

- che, eventualmente, la monetizzazione potrà essere consentita per ben individuati e delimitati casi, evitando ogni discrezionalità circa la sussistenza, o meno, delle condizioni per concederla;
- che la vetustà temporale del vigente PRG ed il superamento della filosofia basata sul concetto dello "zoning" posta a base della sua redazione, impongono una sua radicale e generale rivisitazione che possa considerare tutti i profili ambientali, di sicurezza, di recupero urbanistico e ordinato sviluppo dell'attività edilizia ancora possibile;

Considerato, relativamente al regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 16/2016:

- che detto regolamento si pone, sostanzialmente, quale modalità attuativa della variante adottata con deliberazione n. 23/2014;
- che, pertanto, in considerazione delle deduzioni del Comitato Regionale per il territorio, detto regolamento non possa trovare applicazione relativamente agli interventi di nuova costruzione, se non nei limiti che di seguito verranno indicati;
- che la Legge Regionale 18 luglio 2017 n. 7 recante "Disposizioni per la rigenerazione e per il recupero edilizio", individua le modalità per la determinazione del valore di monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard di legge;
- che l'art. 8 della predetta legge stabilisce che l'importo della monetizzazione va calcolato in misura pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.p.f. 380/2001 relativo alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti, salvo che le amministrazioni comunali non si determinino diversamente;
- che con la deliberazione n. 54 del 14.12.2017 ad oggetto: "*Legge regionale 18 luglio 2017 n.7 recante "Disposizioni per la rigenerazione e per il recupero edilizio", ARTT. 4,5,6 7 - Legge regionale 14 agosto 2017 n9, art.17, commi 33 e34 - disposizioni attuative di competenza comunale - adozione variante alle NTA del PRG ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R.N. 36/1987 per l'applicazione degli artt. 4 e5 della L.R. N.7/2017"* il Consiglio Comunale ha disposto che le determinazioni in ordine alle modalità di calcolo sarebbero state oggetto di successivo provvedimento;

Ritenuto, in relazione alle suesposte considerazioni:

- di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 371 del 05.07.2016, assumendo le conseguenti determinazioni;
- di riconsiderare la parte dispositiva della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13.05.2016 relativamente alla tipologia di interventi sui quali è possibile autorizzare la monetizzazione sostitutiva alla cessione degli standard urbanistici nonché le modalità di calcolo del valore di monetizzazione;

Richiamato :

- il vigente P.R.G. e relative Norme Tecniche di Attuazione;
- la legge 1150/1942 e s.m.i.
- il D.M. 1444/1968;
- la Legge R.L. 18 luglio 2017 n. 7;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di

regolarità tecnica del responsabile del settore urbanistica, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

con votazione resa ai sensi di legge,

presenti n. 9, favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti 0

DELIBERA

- 1) di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 371 del 05.07.2016 con la quale, recependo il voto del Comitato Regionale per il Territorio reso nell'adunanza del 03.12.2015, la Giunta ha disposto la restituzione al Comune della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.06.2014 di adozione della variante alle norme tecniche di attuazione del vigente PRG per l'inserimento dell'art. 14 bis inerente la monetizzazione di standard urbanistici non reperiti;
- 2) di confermare il punto 1) della parte dispositiva della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13.05.2016 che di seguito si riporta *“sono fatte salve le destinazioni d'uso legittimamente in atto alla data di approvazione del PRG. la destinazione d'uso legittimamente in atto è quella risultante dal titolo abilitativo della costruzione, in assenza del quale la destinazione d'uso è accertata con l'ausilio delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività insediate”*.
- 3) di modificare i contenuti della parte dispositiva della deliberazione del C.C. n. 16 del 13.05.2016 secondo quanto disposto con i punti che seguono.
- 4) di stabilire , coerentemente con i contenuti della legge 18 luglio 2017 n.7, artt. 3, 4, 6, 7 e 8 nonché con quanto determinato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14.12.2017, che la monetizzazione sostitutiva della cessione delle aree per standard urbanistici di cui agli artt. 3 e 5 del D.M. 1444/1969 è concedibile limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia comprensiva della demolizione e ricostruzione, di ricostruzione di edifici demoliti o crollati (art. 3, comma 1 , lett. d), del DPR 380/01, di ampliamento/soprelevazione, con esclusione delle nuove costruzioni, fatti salvi i casi di cui all'art. 7 della L.R . n. 7/2017 (permesso di costruire convenzionato).
- 5) di stabilire,coerentemente con il disposto di cui all'art. 8 della L.r. n. 7/2017, che la monetizzazione degli standard urbanistici è concedibile limitatamente ai casi in cui sia comprovata l'impossibilità al loro reperimento nell'ambito dell'area in cui ricade l'intervento edilizio e comunque per estensioni di aree per standard inferiori a mq. 500;
- 6) di chiarire, definendoli, gli interventi edilizi per i quali è prevista la cessione delle aree per standard urbanistici ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.M. 1444/1968:
 - a) cambi di destinazione d'uso aventi rilevanza urbanistica;
 - b) cambi di destinazione d'uso di immobili a destinazione da commerciale/produttivo/ricettivo/direzionale a residenziale e viceversa in ordine a quali deve essere corrisposto il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 380/01;
 - c) ampliamenti, soprelevazioni nelle diverse zone omogenee di PRG, con esclusione delle zone a destinazione agricola;

- 7) di stabilire che il valore della monetizzazione va calcolato in misura pari al contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 relativo alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti;
- 8) di stabilire, relativamente al precedente punto 6):
 - 1) quanto al punto a): il contributo di costruzione è calcolato in base alle vigenti tabelle parametriche quale nuova costruzione per l'intera unità immobiliare;
 - 2) quanto al punto b): il contributo di costruzione è calcolato in base alle vigenti tabelle parametriche quale ristrutturazione edilizia per l'intera unità immobiliare;
 - 3) quanto al punto c): il contributo di costruzione è determinato in base alle vigenti tabelle parametriche quale nuova costruzione relativamente alla parte ampliata/soprelevata e quale ristrutturazione edilizia per l'unità immobiliare preesistente non comportante cambio di destinazione non rilevante sotto il profilo urbanistico.
- 9) la monetizzazione è concessa dalla Giunta Comunale sulla base dell'istruttoria condotta dal competente Settore del Comune.
- 10) i proventi della monetizzazione saranno accantonati su apposito capitolo e destinati esclusivamente alla acquisizione delle aree da destinare al soddisfacimento degli standard urbanistici.
- 11) sono revocate le disposizioni della deliberazione del C.C. n. 16/2016 in contrasto con il presente provvedimento.



**INTERVENTO CONSIGLIERI DI MINORANZA IN MERITO ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n.3 AVENTE AD OGGETTO:**

“Monetizzazione di standard urbanistici non reperibili – deliberazione del CC n.23 del 25/06/2014 e n.16 del 13/05/2016 – Presa d’atto della deliberazione della G.R. Lazio n.371 del 05/07/2016 – Determinazioni”

ALLA
V. 2014
A. 2014

Sig. Presidente, colleghi Consiglieri, "ubi maior minor cessat"..... l'unica presa d'atto della DGR 371/2016 non può andare oltre il riferimento alla famosa espressione latina, avendo tutti noi ben chiaro il ruolo preminente esercitato dalla Regione in materia di urbanistica.

La DGR 371/2016 traduce in maniera ancora più incomprensibile il surreale dibattito tenutosi presso il Comitato Tecnico Regionale per l'Urbanistica chiamato a riunirsi e discutere su una banalissima proposta comunale di integrazione alle proprie NTA.

Il tema che ha animato la lunga disamina urbanistica era quello della regolamentazione della monetizzazione degli standard urbanistici che proprio la Regione Lazio aveva esplicitamente introdotto nel testo di legge regionale meglio noto come Piano Casa.



Naturalmente a differenza di altre regioni dove tale argomento risulta ampiamente regolato per legge, nel Lazio (al pari di altri strumenti da tempo largamente in voga come ad esempio la perequazione) resta invece confinato agli autonomi indirizzi regolamentari assunti da molteplici amministrazioni comunali non avendo trovato, la Regione Lazio, il tempo e lo spazio per inserire norme sulla monetizzazione, nelle 56 leggi regionali inerenti le trasformazioni del territorio e l'attività edilizia a tutt'oggi emanate.

La precedente Amministrazione Comunale ha invece commesso il "grave errore" di voler procedere nel modo più consono ed appropriato al tema, tentando di incardinare all'interno delle NTA, del pur vetusto PRG, il principio della monetizzazione a cui il relativo regolamento avrebbe definito forme, caratteristiche e costi.

Il funzionario regionale dopo due anni di riflessioni ha esplicitato il proprio diniego sulla base di argomenti a nostro avviso tutt'ora inconsistenti nonché profondamente impropri quali ad esempio:

- Il nesso tra la monetizzazione e la pianificazione paesaggistica
- La disamina sul significato degli standard
- Il nesso con gli oneri di urbanizzazione primaria
- L'esclusione della monetizzazione dalle leggi regionali che invece la contemplano

..... superfluo andare oltre in questa fase.

Tuttavia vale il principio sopra citato e dunque quella variante non ha trovato applicazione mentre, al contrario e seguendo proprio le indicazioni fornite verbalmente nella sede del CTR, si è proceduto ad applicare il regolamento di attuazione al pari di quanto fatto da molteplici amministrazioni comunali del Lazio, non ultima quella di Terracina.

Prima di procedere ulteriormente nell'analisi della Delibera di Consiglio, vale la pena soffermarsi sul significato degli standard urbanistici, della monetizzazione e sul perché a Ponza, in modo particolare, si è ritenuto indispensabile procedere su questa strada, questo al solo scopo di rendere maggiormente chiaro ai cittadini, il perché delle scelte di allora e di quelle odierne.

L'argomento è indubbiamente complesso, soprattutto per la stragrande maggioranza dei cittadini che restano sopraffatti sia dalla terminologia utilizzata, sia dal contenuto delle norme: in pratica fin dal 1968 si è stabilito per legge che ad ogni nuovo abitante che si aggiunge in un insediamento urbano, mediante la realizzazione di un edificio, devono corrispondere almeno 18 mq. di superficie ripartiti tra verde pubblico, parcheggi, aree per l'istruzione, aree per servizi pubblici.



I 18 mq. rappresentano la soglia minima anche se è ormai largamente in uso fare riferimento a ben altre e più importanti dimensioni, tuttavia per noi valeva e vale tuttora la cifra dei 18 mq. Per stabilire il rapporto tra nuovi abitanti e nuove edificazioni è stata introdotta la norma che ad ogni 25 mq. di nuova costruzione (o 100 mc.) corrisponde un(1) nuovo abitante.

Ne consegue che ad ogni nuovo abitante occorre reperire i 18 mq. di standard in maniera tale che l'agglomerato urbano possa dotarsi insieme a nuovi abitanti anche dei relativi spazi e servizi tali da poter rendere maggiormente confortevole la vita nelle aree urbane.

I piani regolatori indicano su quali aree si possono realizzare i suddetti servizi, i parcheggi, i parchi pubblici, le scuole, ecc..... non indicano però con quali risorse è possibile acquisire quelle aree sulle quali poi realizzare quegli scopi. Spetta ai comuni provvedere all'acquisto o all'esproprio con le proprie risorse.

Per la verità nei piani attuativi (lottizzazioni, piani particolareggiati, ecc.) tali aree devono essere cedute gratuitamente dai soggetti attuatori all'interno dei relativi comparti edificatori, ma al di fuori di tali fattispecie non c'è altro modo se non l'esproprio oneroso e/o acquisto bonario.

Può accadere però, talvolta, che all'interno di una lottizzazione le aree da cedere risultino adeguate in termini di quantità, ma del tutto inutilizzabili per dislocazione, morfologia, distribuzione spaziale....allora appare conveniente per tutti rinunciare a quelle superfici e ottenere in cambio adeguate risorse per acquistare altri terreni

maggiormente utili per sia per gli stessi lottizzanti, sia per l'intera comunità, dove realizzare i parcheggi, i giardini, i servizi, ecc.

Laddove invece l'edificazione non avviene all'interno delle zone sottoposte a piano attuativo (lottizzazione, piano particolareggiato, ecc.) ma per intervento diretto, la cessione delle aree a standard rimane un obbligo irrinunciabile; in questi casi la probabilità che le superfici da cedere siano troppo esigue o del tutto inutilizzabili per i famosi servizi, si mostra sempre altissima.

Se ad esempio un intervento edilizio realizzato in una qualsiasi zona di Ponza Porto non avendo aree a disposizione da cedere per gli standard nelle immediate vicinanze bensì solo a Monte Pagliaro, cosa è più utile fare? Realizzare i parcheggi o il verde cinque km di distanza o ottenere le adeguate risorse per acquisire aree da destinare a parcheggio o verde nelle più immediate vicinanze?



Ecco allora che lo strumento della monetizzazione diviene un'opportunità favorevole per tutti, ma in modo particolare per l'intera collettività che può giovare in tal modo sia dei nuovi abitanti, sia delle relative aree per la civile e ordinata convivenza; con le risorse ottenute dalla monetizzazione si devono acquisire le superfici connesse al numero dei nuovi abitanti insediati e soprattutto dislocate in modo adeguato a soddisfare le esigenze della comunità urbana.

Questo ragionamento trova un vero e proprio moltiplicatore di effetti sul territorio di Ponza: si è di fronte ad un PRG mutilato dal tempo e dalle molteplici limitazioni paesaggistiche, da una geomorfologia complessa e fragile, da antichi fenomeni di abusivismo, da una oggettiva densità edilizia!! Come è possibile fronteggiare in modo efficiente ed efficace il tema degli standard urbanistici se non con il riferimento alla monetizzazione?

Con tali presupposti ci siamo attrezzati per dotare il Comune di Ponza dello strumento della Monetizzazione, accogliendo, tra l'altro, anche i suggerimenti della minoranza nel dibattito tenuto in consiglio comunale.

Nel regolamento di attuazione sono stati individuati i costi della monetizzazione utilizzando lo schema approvato dal Comune di Roma e posizionato sui riferimenti al valore degli immobili definiti dall'OMI (Agenzia delle Entrate - Osservatorio Mercato Immobiliare) suddivisi su Le Forna e Ponza Porto ai quali si è aggiunto un coefficiente di abbattimento al fine di mitigare il costo a carico dei cittadini chiamati a fornire gli standard. Pertanto a differenza delle affermazioni della Regione, sono stati ben individuati e opportunamente calibrati sia gli ambiti di applicazione, sia le dimensioni economiche di riferimento.

La delibera che oggi l'Amministrazione propone a questo Consiglio sembra voler ossequiare ad un pleonastico diniego della Regione la quale nega la variante, ma non eccede sui regolamenti che, come già detto, proliferano da anni in tutto il Lazio.

- 
- 
4. il punto 7 lega il valore della monetizzazione al "*contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art.16 del DPR 380/01*" lasciando aperto il dubbio se tale contributo risulti essere "commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione" come recita l'art.16 oppure al solo costo di costruzione. Inoltre va evidenziato che il più volte richiamato art. 8 della l.r. 7/2017 stabilisce anche che "sono fatte salve altre modalità di calcolo eventualmente già deliberate dalle amministrazioni comunali";
 5. sempre in merito al punto 7 sarebbe utile per verificare esattamente l'appropriatezza delle somme ottenute per l'acquisto delle aree da destinare a standard e pertanto sarebbe meritorio introdurre nella delibera una simulazione di costi anche per far capire ai cittadini (esattamente come fa il regolamento che viene abolito) a cosa vanno incontro sia in termini di spesa, sia in termini di risultati;
 6. al punto 10 viene opportunamente stabilito che i proventi della monetizzazione siano utilizzati per l'acquisizione delle aree da destinare a standard; ma il ripetuto richiamo all'articolo 8 della l.r. 7/2017 dice tutt'altra cosa! Infatti esso recita: "Tali somme unitamente all'importo degli oneri di urbanizzazione non scomputati, derivanti dagli interventi di cui alla presente legge, sono utilizzate esclusivamente per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche nell'ambito dell'intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla loro utilizzazione, le somme di cui sopra sono vincolate a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale."

Infine vale la pena evidenziare, ad ulteriore riprova dello stato di incertezza e confusione generato dalle contraddittorie e molteplici nonché parziali norme e decisioni prodotte dai legislatori regionali e dai relativi uffici (vedere la sovrapproduzione di circolari esplicative), come gli indirizzi specifici che vengono forniti ai comuni relativamente alla procedura per l'approvazione dei Regolamenti Edilizi Tipo (in attuazione dell'intesa Stato Regioni del 20 ottobre 2016) intervengono sul tema della monetizzazione.

Nella parte relativa alle disposizioni regolamentari che i comuni, **nella propria autonomia** devono ordinare secondo l'indice generale elencato nella DGR 243 del 19.05.2017 e più precisamente nella Parte Seconda, quella relativa alle disposizioni organizzative e procedurali, vengono esplicitamente demandati all'inserimento nel regolamento edilizio i "criteri per la monetizzazione degli standard urbanistici".

Questa precisa indicazione fornisce l'ulteriore prova sull'inconsistenza di fatto del diniego espresso dalla Regione sulla variante del 2014, evidenziando come all'interno dell'autonoma valutazione dei Comuni il tema della monetizzazione vada regolamentato e precisato.

16

Questo non significa affatto voler affermare una "sorta di libera tutti" dalle leggi quadro di riferimento, ma molto più semplicemente si vuole sottolineare la capacità di ogni singola municipalità di saper decifrare le proprie peculiarità urbanistiche, l'organizzazione del proprio territorio, la qualità dei propri spazi urbani anche mediante gli strumenti della regolamentazione che come è ben noto appartengono all'esclusiva competenza dei Consigli Comunali.

A questo compito non sembra affatto corrispondere la delibera che viene portata oggi all'attenzione del Consiglio Comunale e a tale proposito ne chiediamo il ritiro al solo scopo di valutarne congiuntamente i reali effetti sull'assetto urbano delle aree edificate a Ponza e provvedere, anche con la nostra collaborazione, a risolvere l'unico vero limite della precedente nostra monetizzazione e che anche ora non viene assolutamente risolto.

Si tratta di come reiterare i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio e ormai ampiamente decaduti, o come individuare mediante una nuova programmazione urbanistica le aree da destinare a servizi su cui far convergere sia le monetizzazioni, sia le eventuali cessioni.

La presente proposta di deliberazione suscita molti dubbi anche sulla sua legittimità. Infatti occorre sottolineare che questa proposta non è corredata dal parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del Tuel. Tale parere è necessario in quanto l'eventuale approvazione di questa deliberazione comporta dei riflessi se non diretti, sicuramente indiretti sulla situazione economica e finanziaria dell'Ente. Non a caso la stessa delibera prevede l'istituzione di un capitolo in bilancio *ad hoc*.

Inoltre al punto 9 del deliberato risulta assolutamente illegittimo attribuire alla Giunta la competenza di deliberare la monetizzazione sulle singole istanze.

Non è legittimo prevedere che l'istruttoria venga posta in essere dall'ufficio competente e poi il provvedimento finale deciso e adottato dalla Giunta.


Vorrei ricordare ai Consiglieri che gli atti della Giunta non possono avere natura gestionale. Infatti quest'ultimi sono di esclusiva competenza del Responsabile del Settore che con atto di determinazione concluderà l'istruttoria stabilendo il quantum da versarsi a titolo di monetizzazione.

Insomma anche questo è un vero e proprio pasticcio!!



Pertanto vi invito a rinviare la trattazione di questo punto anche al fine di consentire agli uffici la predisposizione di una legittima deliberazione.

Tutto ciò nel solo interesse di Ponza e dei suoi cittadini.

I Consiglieri Comunali
Pier Lombardo Vigorelli
Giuseppe Feola



Francesco Ambrosino
Claudia Sandolo

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il segretario comunale

F.to Lilia Maria Pelliccia

-per la regolarità contabile: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Raffaele Allocca

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Prof. Francesco Ferraiuolo	f.to Dott. Raffaele Allocca

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, lì

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Allocca

